



Comune di Rovereto

PATRIMONIO E FINANZE

Determinazione del Dirigente

N. 718 / 2023 Data 03/05/2023

OGGETTO:

Bilancio di previsione 2023/2025 - Variazioni compensative della spesa (ai sensi art. 175 comma 5-quater del D. L.vo 267/2000) – 9° provvedimento.

Relazione

Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm., ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi. L'art. 11 del decreto, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il suo comma 14, prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

La legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 a partire dal 01.01.2016, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento. Il comma 1 dell'art. 54 della citata legge provinciale, prevede che *“in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Il comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. prevede che *“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:*

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, dai trasferimenti in conto capitale che sono di competenza della Giunta;

[..] omissis”.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 gennaio 2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025.

Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 di data 13 gennaio 2023, è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2023-2025.

La Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 5 di data 14 gennaio 2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta Comunale.

Il Direttore Generale, ha avanzato la richiesta di effettuare la variazione compensativa tra capitoli, allocati nel medesimo macroaggregato e con eguale missione e programma, per il rimborso di spese di lite in favore di Post Editori a seguito della sentenza n. 765/2023 del Tribunale di Padova, e precisamente:

- sul capitolo 2510 “*Servizio legale – servizi – prestazioni professionali*” in diminuzione di €. 3.000,00.- nell’esercizio 2023;
- sul capitolo 2559/10 “*Servizio legale - rimborsi*” in aumento di €. 3.000,00.- nell’esercizio 2023;

Il Dirigente del Servizio Istruzione, Cultura e Sport, ha avanzato la richiesta di effettuare la variazione compensativa tra capitoli, allocati nel medesimo macroaggregato e con eguale missione e programma, per l’incarico di studio grafico e stampa opuscolo della “Carta dei servizi nidi infanzia comunali”, e precisamente:

- sul capitolo 5650 “*Asili nido comunali – derrate alimentari – rilevante IVA esente*” in diminuzione di €. 1.500,00.- nell’esercizio 2023;
- sul capitolo 5690 “*Asili nido comunali – servizi – rilevante IVA esente*” in aumento di €. 1.500,00.- nell’esercizio 2023;

Si ravvisa la necessità di effettuare la variazione richiesta, provvedendo contestualmente ad adeguare le disponibilità di cassa già presenti sui capitoli interessati, trasladandola in egual misura come sopra descritto.

Si evidenzia che con la presente variazione non si altera il totale di bilancio, il totale di cassa ed il pareggio finanziario complessivo della competenza e che sono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, nonché l’equilibrio relativo al vincolo di finanza pubblica.

Ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) punto 2) del D.lgs. 267/2000, sul presente provvedimento non necessita acquisire il parere dell’Organo di Revisione, in quanto trattasi di variazione di competenza del Dirigente, ferma restando la necessità dell’organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione (dandone conto nella propria relazione), l’esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell’esercizio provvisorio.

Tanto premesso,

IL DIRIGENTE

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15 novembre 2011, n. 56, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 13 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 5 di data 14 gennaio 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 approvato con deliberazione della giunta comunale di data 22 aprile 2022, n. 95;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte nella premessa ed ai sensi dall'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio 2023/2025 per l'esercizio 2023, evidenziando che si tratta di variazione compensativa tra capitoli, allocati in eguale "missione – programma – titolo – macroaggregato", come da prospetto allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la variazione compensativa avviene tra capitoli appartenenti alla stessa Area per materia di competenza, ai sensi del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
3. di evidenziare che sul presente provvedimento non necessita acquisire il parere dell'Organo di Revisione per le motivazioni meglio esplicitate nella premessa;
4. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104;

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze
dott. Gianni Festi

ALLEGATI - Allegato A)_variazione PEG 2023_2025 (impronta:
843EA201C3B9E6A4BEAE8E25D824CA0FAD0D34AB3126182CF363B5DF6EF679BF)